

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2025, n. 439

Rettifica schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per le attività di progettazione e affidamento nella realizzazione di opere o di interventi manutentivi approvato con DGR n.256 del 10/03/2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Servizio Irrigazione e Bonifica, incardinato presso la Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali in riferimento al quale la Dott.ssa Rosella Giorgio è Dirigente ad interim, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

- 1. di rettificare** lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio Centro Sud Puglia approvato con la D.G.R. n. 256 del 10/03/2025 come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che annulla e sostituisce l'Allegato A alla D.G.R. n. 256 del 10/03/2025;
- 2. di autorizzare** il dirigente pro tempore della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, che ricopre l'incarico di Dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica ad interim, a sottoscrivere il presente provvedimento;
- 3. di notificare** il presente provvedimento ad ARIF e al Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud a cura della Sezione Coordinamento Servizi territoriali;

4. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.P. in versione integrale, ai sensi della Legge 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

CRISTIANA CORBO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Rettifica dello schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per le attività di progettazione e affidamento nella realizzazione di opere o di interventi manutentivi, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n.256 del 10/03/2025.

VISTI:

- il DPR n. 616/1977, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382” che, all’art. 73, trasferisce alle Regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i Consorzi di Bonifica e di Bonifica Montana;
- la L.R. n.4/2012 “Legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 recante: Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica” e ss mm ii;
- la L.R. n.1/2017 “Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati” e ss mm ii;
- la DGR n. 1100 del 31/07/2023 recante “*Legge regionale n. 1/2017 – art. 2 comma 7 - Approvazione operatività del nuovo Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia*” con la quale è stata approvata l’operatività del Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia, a partire dal 1 gennaio 2024 per l’esercizio, senza soluzione di continuità, delle funzioni consortili dei soppressi Consorzi di bonifica Arneo, Ugento e Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d’Apulia;
- lo Statuto del Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia approvato con DGR n.1904 del 18/12/2023;
- la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali” che individua l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) quale ente strumentale della Regione Puglia preposto all’attuazione degli interventi oggetto della medesima legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 10/03/2025 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia per le attività di progettazione e affidamento nella realizzazione di opere o di interventi manutentivi;
- il citato schema di protocollo, al secondo e terzo capoverso dell’art. 7, rubricato “*Condotta delle parti*” riporta quanto segue: “*Il Consorzio con la sottoscrizione del presente protocollo, dichiara di aver adottato modelli di organizzazione, di gestione e vigilanza in conformità ai principi previsti dal D.lgs. 231/2001, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati e l’applicazione delle relative sanzioni.*”

Le parti, anche per i propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti, si impegnano:

- *ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente protocollo nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nei Modello di*

organizzazione, gestione e controllo adottato dai sottoscrittori, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di aver conosciuto mediante consultazione;

- *in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del medesimo decreto”.*
- con nota prot. n. 9596 del 14/03/2025, acquisita agli atti del Servizio Irrigazione e Bonifica al n. 141724 del 18/03/2025, il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha comunicato che, in relazione al contenuto del predetto articolo, il neo costituito Consorzio non ha ancora adottato il modello di organizzazione gestionale in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs n. 231/1990, non essendo, peraltro, la suddetta adozione obbligatoria né in base alla normativa nazionale né in conseguenza di specifiche prescrizioni regionali.

CONSIDERATO che

- la sottoscrizione del protocollo in questione, tra Regione Puglia, Agenzia per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, soddisfa finalità di pubblico interesse quali la realizzazione di interventi di tutela della risorsa idrica e di sicurezza idraulica del territorio nell’ottica della sostenibilità ambientale e della salvaguardia idrogeologica;
- con l’avvicinarsi della stagione estiva, tenuto conto della grave emergenza idrica che la Regione Puglia si trova costretta ad affrontare, tali interventi da svolgere sul territorio del perimetro consortile si rendono necessari e urgenti.
- il neocostituito Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, ad oggi, dispone di scarsi mezzi, sia in termini di risorse economiche ed umane che di attrezzature, tuttavia, ai sensi dell’art. 11, comma 2 lettera c, nelle more del raggiungimento dell’equilibrio della gestione corrente, può ricorrere, quale misura di riequilibrio, all’ *“utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da enti e/o agenzie strumentali della Regione”*.

RITENUTO OPPORTUNO

- alla luce di quanto precede, non rinviare la sottoscrizione del protocollo in questione all’adozione, da parte del Consorzio di Bonifica Centro sud Puglia, dei modelli organizzativi di cui al D. Lgs n. 231/2001, peraltro non obbligatori per legge, in quanto necessaria per la realizzazione di attività congiunte concernenti l’analisi del territorio, la progettazione e la manutenzione di canali di bonifica;
- al fine di poter procedere celermente con la sottoscrizione del citato protocollo, modificare l’art. 7, che risulta così riformulato: **“Art. 7 - Condotta delle parti - Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia dichiara e garantisce che lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente protocollo da parte di:**
 - *coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria organizzazione;*
 - *coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria organizzazione;*
 - *soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;*
 - *eventuali collaboratori esterni*

avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l’altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, laddove applicabile.

Il Consorzio, specificatamente, per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, si impegna a:

- *non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001;*
- *non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;*
- *non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei sottoscrittori in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;*
- *comunicare immediatamente alle parti qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione ad ipotesi di reato, in cui i sottoscrittori siano venuti a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.*

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente protocollo e legittimerà le parti a recedere dal presente protocollo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal decreto.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti Valutazione di impatto di genere: neutro.
--

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire l'adempimento contrattuale sopra esposto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4, lettera a) della L.R. 7/97 (norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), si propone alla Giunta regionale:

1. **di rettificare** lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali e Consorzio Centro Sud Puglia approvato con la D.G.R. n. 256 del 10/03/2025 come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che annulla e sostituisce l'Allegato A alla D.G.R. n. 256 del 10/03/2025;
2. **di autorizzare** il dirigente pro tempore della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, che ricopre l'incarico di Dirigente del Servizio Irrigazione e Bonifica ad interim, a sottoscrivere il presente provvedimento;
3. **di notificare** il presente provvedimento ad ARIF e al Consorzio Unico di Bonifica Centro Sud a cura della Sezione Coordinamento Servizi territoriali;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente Atto sul B.U.R.P. in versione integrale, ai sensi della Legge 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettere da a) ed e) della linee guida sul "sistema dei controlli interni nella regione Puglia" adottate con D.G.R. 23 luglio 2019 n. 1374.

Il Funzionario E.Q.

"Attività tecnico-amministrative e istituzionali per i rapporti con i Consorzi di bonifica e per le attività irrigue di ARIF"

Ing. Livia Lambo

 LIVIA LAMBO
04.04.2025 09:46:15
GMT+02:00

Il Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali

Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio

 Rosella Anna
Maria Giorgio
04.04.2025
10:10:17
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

 GIANLUCA
NARDONE
04.04.2025
08:59:33
UTC

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità idraulica

Dott. Donato Pentassuglia

 Donato Pentassuglia
04.04.2025 12:05:49
GMT+01:00



Rosella Anna
Maria Giorgio
04.04.2025
10:10:17
GMT+02:00

ALLEGATO A

**Schema di
Protocollo di Intesa
tra**

REGIONE PUGLIA, C.F. 80017210727, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, n. 33 – 70121 (di seguito denominata Regione), rappresentata dalla Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali e del Servizio Irrigazione e bonifica del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale e ambientale, dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio;

e

AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI (ARIF), C.F. 07026760723, con sede legale in Bari, via delle Magnolie, 6, rappresentata dal Direttore Generale ARIF, dott. Francesco Ferraro;

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA, C.F.93544360725 - con sede legale in Bari, corso Trieste 11 - 70126, rappresentata dal Direttore generale, dott. Pietro De Simone, giusta delega commissariale n.7345 del 27/02/2025;

PREMESSO CHE:

- **La Regione Puglia**, secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 3 del 25/02/2010, è proprietaria dei beni demaniali, degli impianti e delle attrezzature strumentali al servizio dell'Arif, che li gestisce gratuitamente e con vincolo di destinazione per la migliore realizzazione delle sue finalità e per l'ottimale svolgimento delle correlate attività.
L'ente regionale svolge funzioni di vigilanza e tutela sui consorzi di bonifica avvalendosi del Servizio Irrigazione e bonifica, incardinato nella Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali del Dipartimento agricoltura Sviluppo rurale e ambientale, ai sensi della L.R. n. 4/2012.
- **L' Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali**, di seguito denominata "ARIF", è un'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, istituita con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 "*Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali*" con competenze tecnico-operative per l'attuazione di attività e servizi a connotazione non economica, finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della citata legge regionale con specifico riferimento alle attività irrigue, l'Agenzia, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale, mira ad attuare:
 - a. un sistema coordinato e integrato della risorsa "acqua" a fini irrigui emunta dagli impianti già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia,

Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 “Trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania di beni e del personale dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania” e dagli impianti direttamente condotti dalla Regione;

- b. un sistema che soddisfi le esigenze collettive irrigue in funzione delle colture in atto e dell’allevamento del bestiame;
- c. la razionalizzazione della risorsa acqua emunta da pozzo, freatico o artesiano, nel rispetto del “Piano di tutela delle acque”;
- d. i processi di salvaguardia ambientale promuovendo, in particolare, l’utilizzo di acqua da impianti di affinamento, secondo quanto disposto dall’articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni, al fine di preservare e non depauperare la falda acquifera, anche mediante appositi accordi o convenzioni con altri enti pubblici e società a totale o prevalente partecipazione pubblica;
- e. l’efficacia e il contenimento della spesa pubblica nel rispetto della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all’istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, recepita dal d.lgs. 152/2006 e dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Per l’attuazione di tali finalità, il comma 2 del predetto articolo 3 stabilisce che l’Agenzia svolga le seguenti attività:

- a) la gestione e l’esercizio degli impianti di irrigazione già dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del d.p.r. 18 aprile 1979, e degli impianti direttamente condotti dalla Regione, con connesse attività di progettazione e di manutenzione;
- b) le azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, con attività di monitoraggio delle acque destinate all’irrigazione;
- c) la promozione di iniziative e la realizzazione di interventi per l’informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell’attività di irrigazione al fine di promuovere l’uso corretto e ottimale della risorsa “acqua”;
- d) l’ammodernamento degli impianti, il risanamento delle reti di adduzione, anche con l’installazione di apparecchiature per evitare perdite d’acqua nei nodi delle infrastrutture irrigue e per inserire idonei strumenti di misurazione dell’acqua nei gruppi di consegna; il riuso dell’acqua riveniente dagli impianti di affinamento;

- e) la realizzazione di opere volte a ottenere la produzione da fonti alternative di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;
- f) tutte le iniziative e le azioni strumentali all'ottimale esercizio degli impianti di irrigazione.
- **Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia** è un ente pubblico economico, subentrato ai soppressi consorzi di bonifica pugliesi commissariati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 6/02/2017 e diventato operativo dal 1/1/2024 in virtù della deliberazione di Giunta regionale n. 1100 del 31/7/2023.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale n. 4 del 13/03/2012, in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica, il neo costituito Ente consortile, nel comprensorio di propria competenza, *“promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente”*.

Per l'attuazione delle citate finalità, il Consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della precitata legge regionale, provvede alle seguenti attività:

- a) alla realizzazione, alla sistemazione e all'adeguamento della rete scolante, alle opere di raccolta, di approvvigionamento utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
- b) alle opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del R.D. 215/1933;
- c) alle opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
- d) agli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) agli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'art. 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del D.lgs 152/2006;
- f) alle opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;
- g) agli acquedotti rurali;
- h) alle azioni e agli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall'art. 166 del D.lgs 152/2006 e s.m.i;
- i) alle opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
- j) alle infrastrutture di supporto per la realizzazione e alla gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

- k) alle opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché alle opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
- l) alle opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- m) agli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
- n) agli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- o) agli interventi e alle opere di riordino fondiario;
- p) agli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle autorità di bacino;
- q) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di opere volte ad ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti consortili;
- r) alle attività amministrative e gestionali correlate a quelle di cui sopra.

CONSIDERATO CHE:

- Il sud Italia è da tempo ormai interessato da una grave crisi idrica che colpisce prevalentemente l'agricoltura come emerge anche dalla legislazione di settore quale il D.L. 39/2023, così come convertito dalla L. 68/2023 (c.d. Decreto siccità).
- I cambiamenti climatici ed i fenomeni sempre più estremi di siccità prolungate richiedono una più efficiente fruizione e gestione del patrimonio idrico ed un uso sempre più razionale della risorsa.
- Sono urgenti interventi sugli impianti pubblici di bonifica e irrigazione per la realizzazione o il miglioramento di invasi e reti e per eseguire una puntuale e imprescindibile manutenzione degli stessi.
- Diventa necessario assicurare la disponibilità della risorsa "acqua" attraverso sistemi di irrigazione collettiva per il mantenimento e lo sviluppo del settore agricolo.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- è in corso un importante processo di riforma dei consorzi di bonifica, concretizzatosi nell'avvio dell'iter di approvazione di nuovi atti di programmazione del territorio;
- in particolare, sono in corso di approvazione i nuovi Piani generali di bonifica in

riferimento a ciascun comprensorio consortile, ad oggi sottoposti alla procedura di Vas comprensiva di Vinca di cui alla legge regionale n. 44/2012, cui farà seguito la redazione e l'approvazione dei relativi Piani di classifica per l'individuazione degli indici di beneficio, prodromici all'adozione dei Piani di riparto annuali dei contributi consortili;

- con specifico riferimento al neo costituito Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, altro obiettivo primario è quello di ripristinare l'equilibrio finanziario della gestione corrente mediante l'adozione di un piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge regionale n. 1/2017 e ss.mm.ii., finalizzato al raggiungimento tendenziale del pareggio di bilancio, che consentirà, in futuro, di risolvere la cronica carenza di acqua;
- secondo, quanto espressamente riportato nel comma 2 lettera c) del citato art. 11, il pareggio di bilancio deve essere raggiunto nell'arco temporale massimo di dieci anni, anche attraverso *“il dimensionamento ottimale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio e la rivisitazione dei costi indiretti, con contestuale ristrutturazione dell'organigramma aziendale, sia in termini funzionali che numerici”*, risolvendo in tal modo la cronica criticità della carenza di personale operativo in servizio presso il Consorzio, nonché, nelle more della citata ristrutturazione aziendale, attraverso *“l'utilizzo temporaneo in convenzione di servizi resi da enti e/o agenzie strumentali della Regione”*.

VERIFICATO CHE

- le parti stipulanti perseguono interessi pubblici omogenei in quanto ARIF possiede uno specifico Know-how in termini di interventi manutentivi, disponendo di mezzi e strumenti di proprietà regionali, mentre il Consorzio possiede specifiche conoscenze del territorio agricolo, oggetto di intervento;
- le parti, pertanto, intendono sottoscrivere il presente protocollo affinché, nelle attività di progettazione ed affidamento, nelle fasi di realizzazione o di manutenzione delle opere di bonifica, il Consorzio possa avvalersi dell'ARIF, nella gestione dei precitati servizi consortili al fine di far fronte al fabbisogno idrico agricolo ed alle eventuali criticità.

VISTI

- il DPR n. 616/1977, “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio

1975, n. 382” che, all’art. 73, trasferisce alle Regioni le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i Consorzi di Bonifica e di Bonifica Montana;

- la legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii. (Statuto della Regione Puglia);
- la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”.
- la legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di bonifica integrale e riordino dei consorzi di bonifica”;
- la legge regionale 6 febbraio 2017 n. 1 “Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati” e ss mm ii;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1100 del 31/07/2023 “L.r. n. 1/2017 – art. 2 comma 7 - Approvazione operatività del nuovo Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia.”
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1904 del 18/12/2023 di approvazione dello Statuto del Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO, VERIFICATO E VISTO

Art. 1 – Oggetto

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.
2. Il presente Protocollo esprime la convergenza di interessi fra le parti a percorrere una comune linea d'azione tesa ad offrire supporto alle attività di progettazione e manutenzione delle opere di bonifica del Consorzio di bonifica centro-sud Puglia.
3. Le Parti convengono nel riconoscere massima rilevanza a tale attività di supporto del Consorzio in considerazione dell’interesse pubblico a garantire, nelle more dell’approvazione dei nuovi atti di programmazione consortili e del risanamento della gestione corrente dello stesso, una più efficace ed ottimale salvaguardia idrogeologica del territorio regionale per la sicurezza dello stesso e a tutela della pubblica incolumità, oltre che ad attuare un sistema coordinato e integrato della risorsa “acqua” ai fini irrigui.

Art. 2 - Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano alla reciproca e leale collaborazione, mettendo in atto, ciascuna per le proprie competenze di seguito specificate, tutte le azioni necessarie per la realizzazione del presente Protocollo d’Intesa.
2. Il Consorzio di bonifica Centro-Sud Puglia si impegna a:

- effettuare una preliminare valutazione del territorio e dei necessari interventi per la manutenzione delle opere di bonifica prodromica alla definizione del **“Programma di attività”**, da trasmettere alla Sezione Coordinamento dei Servizi territoriali e ad ARIF entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo;
- redigere di concerto con ARIF e con cadenza, almeno trimestrale, uno specifico **“Programma di attività”** che definisce gli interventi manutentivi da mettere in atto sui canali di bonifica, le attività da porre in essere per realizzarli, la stima dei costi, le modalità di esecuzione e la relativa tempistica, sulla base dei fabbisogni individuati dalla precitata programmazione;
- fornire ad ARIF la documentazione tecnico-amministrativa relativa ai programmi/progetti/interventi da eseguire;
- prestare collaborazione durante l'esecuzione delle azioni previste nel precitato **“Programma di attività”**.

3. ARIF si impegna a:

- redigere di concerto con il Consorzio di Bonifica Centro-Sud e con cadenza almeno trimestrale uno specifico **“Programma di attività”** che definisce gli interventi manutentivi da mettere in atto sui canali di bonifica, le attività da porre in essere per realizzarli, la stima dei costi, le modalità di esecuzione e la relativa tempistica, sulla base dei fabbisogni individuati dalla precitata programmazione;
- collaborare alla elaborazione del **“Programma di attività”** mettendo a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle azioni previste;
- dare attuazione alle azioni previste del precitato Programma, con correlata responsabilità derivanti dall'utilizzo dei mezzi e personale messi a disposizione in qualità di soggetto attuatore del programma.

4. La Regione Puglia si impegna a:

- approvare il **“Programma di attività”** sulla base della proposta delle competenti strutture tecniche di Consorzio e ARIF, propedeuticamente alla realizzazione dello stesso;
- monitorare l'avanzamento e la realizzazione delle attività del **“Programma di attività”**, acquisendo apposita relazione elaborata da ARIF e validata dal Consorzio di Bonifica Centro Sud.

5. Tutte le Parti stipulanti si impegnano congiuntamente a:

- contribuire a valorizzare i risultati che saranno progressivamente raggiunti nel corso dello

sviluppo delle attività condivise;

- divulgare e valorizzare in collaborazione i risultati ottenuti.

Art. 3 – Durata del protocollo, Modifiche e Recesso

1. La durata prevista del presente protocollo è di 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione. È escluso il tacito rinnovo.
2. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo.
3. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente protocollo mediante comunicazione con preavviso di almeno quattro mesi, fermo restando il completamento dei progetti già avviati, ove necessario per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 4 - Impegni Economici

1. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall'assolvimento degli impegni previsti nel presente protocollo.

Art. 5 – Responsabilità

1. Le Parti assumono la piena ed esclusiva responsabilità per le attività di propria competenza e da esse direttamente espletate nell'ambito del presente Protocollo.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) è fatto obbligo alle parti di non rivelare a terzi, alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del presente protocollo, di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni sottoposti al regime di riservatezza raccolte nell'espletamento dell'incarico stesso, nonché di attenersi e osservare le disposizioni – ove applicabili - di cui al D.lgs. 196/2003 (così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e, in ogni caso, di cui al Regolamento UE/2016/679, osservando misure organizzative e di sicurezza adeguate, idonee a garantire la riservatezza, la disponibilità e la confidenzialità dei dati personali trattati.
2. Le parti agiranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali degli Interessati, ai fini dell'esecuzione dell'incarico affidato.
3. Le parti, in particolare, dichiarano e riconoscono di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti

dalla citata normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. 101/2018).

4. Le Parti garantiscono l'effettuazione di detti trattamenti nel rispetto della legge e forniscono sin d'ora reciproca manleva per qualsiasi danno, onere o conseguenza dannosa dovesse derivare ad una delle Parti a causa del trattamento di dati personali effettuato illegittimamente dall'altra Parte o in termini non compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati.

Art. 7 - Condotta delle parti

Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia dichiara e garantisce che lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente protocollo da parte di:

- coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria organizzazione;
- coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria organizzazione;
- soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti;
- eventuali collaboratori esterni;

avverrà nella stretta osservanza delle leggi e regolamentazioni applicabili, delle migliori prassi internazionali e dei più alti standard etici, garantendo tra l'altro il rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, laddove applicabile.

Il Consorzio, specificatamente, per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, si impegna a:

- non porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001;
- non porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ex D.lgs. n. 231/2001, possano potenzialmente diventare tali;
- non porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dei sottoscrittori in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- comunicare immediatamente alle parti qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione ad ipotesi di reato, in cui i sottoscrittori siano venuti a trovarsi per effetto del rapporto contrattuale.

La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente protocollo e legittimerà le parti a recedere dal presente protocollo con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il

risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal decreto.

Art. 8 - Controversie

1. Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente protocollo; in caso di non risoluzione bonaria il Foro competente è quello di Bari.

Art. 9 - Registrazione

1. Il presente protocollo firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD d. lgs 82/2005 sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art 10 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.

Firme

Per la Regione Puglia

Per l'ARIF

Per il Consorzio Centro Sud Puglia
